



COMUNE DI SEGARIU
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Regolamento

per lo svolgimento del Volontariato Civico

Articolo 1 - Oggetto

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente, sulla base del principio di sussidiarietà, regolato dall'articolo 118 della Costituzione italiana, il quale prevede che *"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"*. Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. L'intervento dell'entità di livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore.

Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto:

- a. in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio;
- b. in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine.

Articolo 2 – Volontario

- 1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, qualificandosi come cittadino attivo in tale veste.

Articolo 3 – Prestazione

- 1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
- 2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.
- 3. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e volontari, i cittadini attivi, concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
- 4. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

Articolo 4 – Registro dei Volontari

1. E' istituito il Registro dei Volontari.
2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
5. Il Registro è tenuto dal settore Amministrativo. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 5 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, il settore amministrativo pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione dal Settore Amministrativo.
4. L'Ufficio accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, l'ufficio comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 6 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:
 - essere maggiorenne;
 - non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 7 – Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

Articolo 8 – Patti di collaborazione

1. I cittadini, iscritti all'interno del Registro dei volontari, che intendono realizzare interventi di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune.
2. A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, attività culturali e formative.
3. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua individuazione quale soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni e/o chiedendo ulteriori chiarimenti ed informazioni, se necessario.
4. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura e rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
5. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani e/o servizi che possono essere oggetto di patti di collaborazione.
6. I cittadini attivi, iscritti all'interno del Registro dei volontari, possono a loro volta proporre all'Amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta alla Giunta, al fine della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi, individuando il responsabile delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione.
7. Entro il termine dell'attività istruttoria, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'ufficio lo comunica illustrandone le motivazioni e/o chiedendo informazioni aggiuntive.

8. Le attività di volontariato di cui sopra dovranno essere espletate mediante l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) previsti, a seconda della tipologia di intervento da doversi effettuare.

Articolo 9 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Ai sensi dell'articolo 24, legge 11 novembre 2014, n°164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione del presente regolamento.

Articolo 10 – Responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

Articolo 11 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.
4. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili¹.

¹ Modalità consentita dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017, Codice del terzo settore.